

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1469

Vol. 1970/0216

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1469 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1970

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68
del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo
alla definizione comune della nozione di
origine delle merci

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(70) 1469 def.

RELAZIONE

Si è manifestata la necessità di modificare in vari punti il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci.

1. La nozione di origine definita dal regolamento suddetto ha, nella redazione attuale del testo, una portata generale. Ad essa si ricorre, nel caso di importazioni, per l'applicazione uniforme della Tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative e di tutte le altre misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri. La sola eccezione riguarda gli scambi commerciali fra la Comunità - o gli Stati membri - e i paesi ai quali essa - o questi ultimi - sono legati da accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita e in particolare quelli che implicano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio. Le disposizioni del regolamento, è precisato all'articolo 2, non pregiudicano le norme particolari applicabili a questi scambi.

Nella prospettiva dell'attuazione da parte della Comunità Economica Europea del sistema delle preferenze generalizzate previsto nel quadro della UNCTAD in favore dei paesi in via di sviluppo, è necessario studiare la possibilità di emanare, per le importazioni interessate, norme di determinazione dell'origine distinte da quelle previste dal regolamento (CEE) n. 802/68.

Infatti, sia la Commissione che gli Stati membri ammettono che il dispositivo elaborato in materia per gli scambi con taluni paesi associati alla CEE, come i SAMU, il Marocco e la Tunisia, potrebbe essere vantaggiosamente applicato, salvo i necessari adattamenti, alle importazioni che avranno luogo in base al regime preferenziale prospettato.

L'articolo primo del presente progetto di regolamento prevede, in simile caso, la possibilità di applicare regole particolari di origine allo stesso modo che per gli scambi commerciali che vengono effettuati nel quadro degli accordi di cui all'attuale articolo 2 del regolamento (CEE) n° 802/68.

2. L'articolo 9 del regolamento (CEE) n° 802/68 dispone che i certificati di cui è richiesta la presentazione all'importazione per giustificare, all'occorrenza, l'origine delle merci, devono contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci cui si riferiscono e, in particolare, i pesi lordo e netto.

L'esperienza ha dimostrato che non è necessario esigere questi dati quando le merci importate sono soggette a variazioni sensibili di peso - come nel caso del bestiame vivo - o quando non se ne può stabilire il peso. In tale caso, è opportuno esigere sui certificati tutte le altre indicazioni che permettono di identificare le merci.

Questo è l'oggetto dell'articolo 2 del presente regolamento.

3. E' necessario prevedere espressamente l'uso di carta per posta aerea per il rilascio dei certificati attestanti l'origine delle merci esportate dalla Comunità. In quest'occasione, bisogna uniformare molto precisamente le dimensioni del modulo a quanto disposto dalle norme internazionali definite dalla Commissione economica per l'Europa a Ginevra.

L'articolo 3 del presente regolamento ha per oggetto di apportare all'allegato II del regolamento (CEE) n. 802/68 le modifiche necessarie su questi punti.

Proposta
di
regolamento (CEE) del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio del
27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione
di origine delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare gli articoli 113 e 235 ;

visto la proposta della Commissione ;

visto il parere del Parlamento europeo ;

visto il parere del Comitato economico e sociale ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 (1) relativo alla definizione comune della nozione di
origine delle merci prevede all'articolo 2 che le disposizioni in esso
contenute non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili
agli scambi commerciali fra, da un lato, la Comunità e gli Stati membri
e, dall'altro lato, i paesi ai quali la Comunità o gli Stati membri
sono legati da accordi che prevedono una deroga alla clausola della
nazione più favorita ; che, allo stato attuale, detto regolamento è
applicabile agli scambi commerciali fra la Comunità e i paesi ai quali
la Comunità abbia deciso di concedere unilateralmente preferenze in
deroga alla clausola della nazione più favorita ;

considerando che è necessario prevedere, in quest'ultimo caso, l'appli-
cazione di norme particolari per quanto riguarda sia i criteri di deter-
minazione dell'origine delle merci che il rilascio dei certificati di
origine da presentare all'importazione ;

(1) G.U. n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 1

considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 precitato dispone all'articolo 9, § 1 b) che, quando l'origine di una merce deve essere attestata all'importazione mediante la produzione di un certificato d'origine, quest'ultimo deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce soltanto se è indispensabile per l'identificazione della merce ; che non è necessario richiederlo quando la merce subisce un cambiamento notevole di peso fra il momento della spedizione e il momento dell'arrivo a destinazione, o quando il peso non può essere determinato ; che in tale caso, il certificato deve contenere tutte le altre indicazioni atte ad identificare la merce ;

considerando che si deve permettere l'uso di carta tipo aerea per il rilascio dei certificati attestanti l'origine delle merci esportate dalla Comunità e che il formato di tali certificati deve essere conforme alle norme internazionali vigenti in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio è sostituito dal seguente articolo :

"Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili :

- agli scambi commerciali tra la Comunità o gli Stati membri ed i paesi ai quali la Comunità o gli Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita, in particolare quelli che comportano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio
- agli scambi commerciali che vengono effettuati beneficiando delle preferenze che la Comunità decide di concedere in deroga alla clausola della nazione più favorita".

Articolo 2

Il paragrafo 1 b) dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio è sostituito dal testo seguente :

- "b) contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce ed in particolare
- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - la qualità della merce,
 - i pesi lordo e netto della merce (queste indicazioni possono non essere richieste quando la merce è soggetta a variazioni sensibili di peso o

quando il peso non può essere determinato. In tali casi, devono essere sostituite da altre indicazioni che ne permettano l'identificazione),

- il nominativo dello speditore ; "

Articolo 3

Il paragrafo 4 dell'Allegato II del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, contenente le disposizioni relative al rilascio dei certificati d'origine, è sostituito dal testo seguente :

- "4. Il certificato deve avere il formato di cm 21 x 29,7 ed essere stampato su carta collata per scrittura non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi al m², o di un peso compreso fra 25 e 30 grammi al m², se viene usata carta aerea. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore giallognolo, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici".

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì ...
Per il Consiglio,
Il Presidente,